

ECOINCENTIVI REGIONALI 2014

Con L.R. 24/12/2013 N. 20 e D.G.R. N. 1173 del 20/12/2013 Regione Lombardia ha concesso una esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli ecologici immatricolati nel 2014 a fronte della rottamazione contestuale, da parte dello stesso soggetto che ha immatricolato il veicolo nuovo, di un autoveicolo inquinante.

I requisiti necessari e le modalità per usufruire dell'agevolazione sono i seguenti:

REQUISITI

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE

Può usufruire del provvedimento agevolativo il proprietario di un autoveicolo, da destinare alla **rottamazione**, di categoria **M1** (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) o **N1** (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t), appartenente alle seguenti classi emissive (sulla base delle risultanze della carta di circolazione):

- **classe Euro 0 (alimentazione benzina).**
- **classe Euro 0, 1, 2 o 3 (alimentazione gasolio).**

Sono inclusi nella presente agevolazione i veicoli (da destinarsi alla rottamazione) aventi alimentazione doppia benzina /metano o benzina /GPL, purché omologati all'origine nella classe emissiva Euro 0-benzina.

Ai fini dell'agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per le autovetture destinate alla rottamazione. Agli stessi fini, il veicolo demolito deve appartenere alla stessa categoria (M1 o N1) di quello di nuova immatricolazione.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA ACQUISTARE

L'autoveicolo, oggetto dell'agevolazione, deve essere immatricolato per la prima volta nell'anno 2014 come nuovo di fabbrica a nome dello stesso soggetto intestatario del veicolo rottamato e avere le seguenti caratteristiche:

- appartenere alla **categoria M1**(autoveicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) con alimentazione, cilindrata e classe emissiva:
 - **alimentazione *bifuel* (benzina/GPL o benzina/metano) e cilindrata non superiore a 2.000 cc**
 - **alimentazione *ibrida* (benzina/elettrica) e cilindrata non superiore a 2.000 cc**
 - **alimentazione benzina, cilindrata non superiore a 1.600 cc e classe emissiva Euro 5 o superiore**
 - **alimentazione gasolio, cilindrata non superiore a 2.000 cc e classe emissiva Euro 6**

ovvero

- appartenere alla **categoria N1**(autoveicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) con alimentazione e classe emissiva:
 - **alimentazione *bifuel* (benzina/GPL o benzina/metano)**
 - **alimentazione *ibrida* (benzina/elettrica)**
 - **alimentazione benzina e classe emissiva Euro 5 o superiore**
 - **alimentazione gasolio e classe emissiva Euro 6**

3. CONTESTUALITA' DELL'OPERAZIONE

La consegna del veicolo al demolitore autorizzato deve avvenire nel periodo compreso fra l'inizio del mese precedente e la fine del mese successivo a quello di immatricolazione del veicolo nuovo. In ogni caso non può essere precedente al 01/01/2014. A fronte di immatricolazioni effettuate nel mese di dicembre 2014, è possibile effettuare la consegna al centro di raccolta entro il 31/01/2015.

L'immatricolazione deve ricadere nel periodo compreso fra il 01/01/2014 e il 31/12/2014, secondo le risultanze della carta di circolazione. Saranno esclusi dal beneficio i veicoli immatricolati dopo il 31/12/2014, anche in presenza di contratti di acquisto perfezionati prima di tale data.

Ai fini dell'agevolazione, ad ogni veicolo demolito può essere associato un solo veicolo di nuova immatricolazione.

4. VALIDITA' E DURATA ESENZIONE

L'esenzione conseguente all'ecoincentivo ha validità triennale (36 mesi corrispondenti ai primi 3 periodi d'imposta) con decorrenza dal mese di immatricolazione del veicolo nuovo. A conclusione del periodo di validità dell'esenzione, il contribuente sarà tenuto al pagamento a decorrere dal mese, in cui ha immatricolato il veicolo, della terza annualità successiva.

In caso di vendita a soggetto residente in Lombardia entro il periodo di validità dell'agevolazione, l'esenzione continuerà ad esercitare i suoi effetti fino alla scadenza naturale.

In caso di vendita a soggetto residente in altra Regione o di trasferimento della residenza al di fuori della Lombardia, l'esenzione cesserà i suoi effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'evento.

5. CHI PUO' USUFRUIRE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

Possono usufruire del beneficio tutti i soggetti che hanno residenza o sede in Lombardia, siano essi persone fisiche o giuridiche, proprietari, secondo le risultanze dei Pubblici Registri, di veicoli di nuova immatricolazione, per i quali sia dovuta la tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia. Sono escluse le imprese che esercitano l'attività di commercio di veicoli nuovi o usati.

Il soggetto che immatricula il nuovo veicolo deve coincidere con l'intestatario al PRA, che ha consegnato il veicolo usato al demolitore. Non possono essere agevolati i soggetti, che hanno proceduto alla rottamazione in qualità di aventi titolo, senza risultare proprietari al PRA.

I cointestatari possono godere dell'agevolazione; sono invece esclusi gli eredi di veicoli intestati al deceduto, i locatari e i conviventi.

6. REGOLARITÀ DELLA POSIZIONE TRIBUTARIA

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, la posizione tributaria del soggetto richiedente deve risultare regolare, relativamente a quanto dovuto a titolo di tassa automobilistica di proprietà a favore di Regione Lombardia per il veicolo demolito nel periodo compreso fra le annualità 2009 e 2013, con limitazione ai periodi tributari di effettivo possesso.

MODALITA' DI ACCESSO AL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

1. PRIVATI CITTADINI

Il contribuente persona fisica non deve presentare alcuna istanza.

I veicoli, per i quali le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione, sono individuati tramite procedura informatica, che attiva automaticamente le esenzioni nel sistema di gestione della tassa automobilistica sulla base dei dati presenti negli archivi e produce un flusso di invio delle comunicazioni di riconoscimento agli aventi diritto.

2. SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' ECONOMICA

I contribuenti che svolgono attività economica (aziende e persone fisiche che esercitano attività d'impresa), per fruire dell'esenzione, devono presentare una apposita dichiarazione, utilizzando il fac-simile allegato, disponibile anche nel Portale dei Tributi di Regione Lombardia, relativa all'adesione al beneficio e alla conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti contenute nel Reg. (CE) n. 1998/2006 (Aiuti d'importanza minore – “*de minimis*”).

La dichiarazione, unitamente alla copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa, deve essere inviata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario di pagamento della tassa automobilistica, **esclusivamente** all'indirizzo PEC:

ambiente@pec.regione.lombardia.it

Regione , a seguito del ricevimento della dichiarazione e della verifica di sussistenza dei requisiti previsti, invierà ai soggetti interessati una comunicazione di riconoscimento del beneficio.

Il mancato invio della dichiarazione sugli aiuti di Stato da parte delle imprese preclude l'accesso al beneficio di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.